

Repertorio n. 930

Raccolta n. 227

===== S T A T U T O =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE =====

E' corrente la Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata denominata "PROGETTO PERSONA Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata" in forma abbreviata "PROGETTO PERSONA S.C.S.R.L.", che assume la forma giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).=====

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 Cod. Civ., presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci. =====

La società cooperativa ha sede nel Comune di Montegrotto Terme (PD). =====

Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 2 - DURATA =====

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, ma non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui e gli impegni eventualmente contratti. =====

===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

ART. 3 - SCOPO =====

La Società ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per cui la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività: =====

- * produzione industriale e/o manutenzione e assistenza all'esercizio di impianti industriali; =====
- * servizi di pulizia e sanificazione di ambienti pubblici e

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO PADOVA 2
IL 20/04/2006
AL N. 4563
SERIE 1
EURO 5,16#



GIANPIERO LUCA Notaio
Via G. Gozzi, 2 - 35031 ABANO TERME (PD) - Tel. 049.8611115 - Fax 049.811553 - E-mail: gianpiero.luca@notariato.it



privati sia interni che esterni; =====

- * derattizzazione e disinfestazione di locali ed aree esterne in genere sia per enti pubblici che privati; =====
- * manutenzione ordinaria di strade comunali e di immobili pubblici e privati; =====
- * facchinaggio in genere anche con l'ausilio di mezzi meccanici; =====
- * gestione di magazzini che sia preliminare, complementare accessoria e connessa al facchinaggio (approvvigionamento dei materiali, programmazione della produzione, gestione delle scorte, movimentazione interna, magazzinaggio e trasporti); ==
- * manutenzione del verde, gestione di parcheggi e arredo urbano; =====
- * servizi in agricoltura per conto di aziende agricole e florovivaistiche; =====
- * gestire direttamente bar e mense aziendali e/o in appalto/convenzione con Società, enti pubblici o privati; ====
- * quant'altro previsto dal d.p.r. 30 aprile 1970 n. 602 e successive modificazioni e/o integrazioni, per giovare al benessere dei soci con la migliore distribuzione di detto lavoro e con remunerazione proporzionale alla quantità e qualità dell'attività da ciascuno in effetti espletata. =====

La cooperativa, per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà: =====

- * promuovere e/o partecipare ad Enti, Società, Consorzi Sociali e di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo aventi per scopo il coordinamento e l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie o fideiussioni; =====
- * gestire servizi di pubblica utilità e/o concorrere ad appalti, licitazioni e similari, sia pubblici o privati anche partecipando ad associazioni temporanee di impresa, a consorzi o a società consortili, concludere contratti di associazioni in partecipazione in qualità di associante e di associata allo scopo di concorrere allo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale; =====
- * compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti

all'oggetto sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico e che comunque non siano in contrasto con norme di legge, ricorrere al credito, contrarre mutui, concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni; =====

* su deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **CAPITALE - SOCI - QUOTE** =====

ART. 4 - CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) nè superiore al limite stabilito dalla legge. =====

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI =====

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile. =====

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. =====

I soci si dividono nelle seguenti categorie: =====

a) soci operatori: coloro che esercitano arti e mestieri inerenti all'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo servizio e al suo sviluppo; =====

b) soci volontari: coloro che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91: il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91. ==



Possono essere soci persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 in quanto compatibili con il loro stato soggettivo. =====

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. =====

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. =====

ART. 6 - AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI =====

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando: =====

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegando documentazione in carta semplice; =====
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; =====
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
- e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. =====

Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile. =====

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142. =====

Tutti i soci devono sottoscrivere e versare almeno una quota il cui valore è di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). =====

ART. 7 - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEI SOCI =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: =====
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta alla società. =====
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. =====
Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile. =====
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile, nonché nell'ipotesi in cui il socio: =====
a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; =====
b) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; =====
c) che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci; =====
d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. ==
Il socio inadempiente deve essere invitato dal Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo dopo non oltre 30 giorni da detto invito e semprechè il socio resti inadempiente. =====
Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante forma scritta. =====
In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione. =====



La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile. ===

ART. 8 - TRASFERIMENTO QUOTE =====

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. =====

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile. =====

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei Soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. =====

Il socio che intenda trasferire le quote, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **ORGANI SOCIALI** =====

Sono organi della società: =====

- l'assemblea dei soci; =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Collegio Sindacale. =====

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) oppure con lettera scritta da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. =====

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. =====

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra



persona scelta dall'Assemblea seduta stante. =====
L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto
a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e
delibera con la maggioranza assoluta. =====

ART. 10 - AMMINISTRAZIONE =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati
dall'assemblea. =====

L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato,
salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero
dei Consiglieri di Amministrazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione
nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un
Vice Presidente. =====

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove,
purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi
necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro
Consigliere. =====

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od
impedimento da chi ne fa le veci. =====

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera
raccomandata, spedita almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o
a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno
prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo,
qualora nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
suoi membri. =====

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito
registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della
riunione e dal Segretario. =====

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio delle loro funzioni ed ai compensi
previsti. =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed

illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. =====

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente. =====

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, fatta salva la successiva approvazione e ratifica da parte della prima assemblea successiva. =====

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio. =====

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. =====

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avranno pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti. =====

ART. 11 - COLLEGIO SINDACALE =====

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. =====

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre



membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - RISTORNI - BILANCIO** =====

ART. 12 - PATRIMONIO SOCIALE =====

Il patrimonio della società cooperativa è costituito: =====

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 250,00 (ducentocinquanta virgola zero zero) nè superiore al limite stabilito dalla legge; =====
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti; =====
- c) da eventuali riserve straordinarie; =====
- d) da ogni altra riserva prevista per legge; =====
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. =====

ART. 13 - RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE. =====

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. =====

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. =====

ART. 14 - REQUISITI MUTUALISTICI E RISTORNI =====

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di: =====

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ==
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==
- c) distribuire le riserve fra i soci operatori. =====

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione. =====

L'assemblea può stabilire l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci che non possono superare euro 50.000,00. I finanziamenti con diritto alla restituzione saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa volontà delle parti, che deve risultare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. =====

La società può, su delibera dell'assemblea dei soci costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della L. 31 gennaio 1993 n. 69. =====

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. =====

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile. =====

L'erogazione potrà avvenire in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

ART. 15 - BILANCIO =====

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano questa assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ==

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo



mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. =====

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **DISPOSIZIONI VARIE** =====

ART. 16 - SCIoglimento =====

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.=

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: =

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; =====

c) i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione nonché i poteri dei liquidatori. =====

Ai liquidatori sarà conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, il tutto nel rispetto della osservanza delle norme inderogabili di legge. =

ART. 17 - CLAUSOLA ARBITRALE =====

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. presso cui la società è iscritta, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della parte più diligente. =====

Qualora il soggetto designato non vi provveda, la nomina sarà richiesta, a cura della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede. =====

Gli arbitri nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale ed, in caso di disaccordo tra loro, vi provvederà - su richiesta della parte più diligente - il Presidente della C.C.I.A.A. presso cui la società è iscritta. =====

La sede del collegio arbitrale è Padova. =====
Il collegio arbitrale deciderà entro il termine di 90
(novanta) giorni dalla propria nomina, in via irrituale e
secondo equità e, comunque, in modo irrevocabilmente
vincolativo per le parti. =====
Gli arbitri dovranno comunque decidere secondo diritto, con
lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 secondo comma del
c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni
non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia
costituito dalla validità di delibere assembleari; la presente
disposizione si applica anche al lodo emesso in arbitrato
internazionale. =====
Il collegio arbitrale determinerà inoltre le modalità di
ripartizione delle spese di arbitrato tra le parti. =====
La disciplina suddetta si applica anche alle controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero
quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====
Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni del D.
Lgs. 17.01.2003 n. 5. =====
La soppressione della presente clausola compromissoria deve
essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di
almeno i due terzi del capitale sociale. =====
Le modifiche del contenuto della presente clausola
compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci
con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. =====
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI =====
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le
norme del vigente codice civile e delle leggi speciali vigenti
in materia. =====
===== **INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE** =====
===== **NEL REGISTRO IMPRESE** =====
Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. le parti
dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è
il seguente: =====
Montegrotto Terme (PD), Via Oberdan n. 3/A. =====



Copia conforme al suo originale, munito delle
prescritte firme nei miei rogiti. ad uso della parte
Abano Terme, 14 MAG. 2004

Giuseppe Luc

